

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2133)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1975 (V. Stampato n. 3114)

d'iniziativa del deputato SCOTTI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 maggio 1975*

Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma primo, della legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali dipendenti del Ministero della difesa

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La normativa di cui all'articolo 5 della legge 6 giugno 1973, n. 313, si applica anche ai soci dipendenti delle cooperative assuntrici di servizi di manodopera di scritturazione a mano ed a macchina presso enti e stabilimenti della Difesa.